

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - PROPOSTA N. 21 DEL 15/04/2016 PER € 10.354,96 - APPROVAZIONE

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina:

1. di liquidare e pagare le fatture di cui all'allegata proposta n. 21 del 15/04/2016 il cui importo complessivo ammonta a € 10.354,96;
2. di imputare la spesa complessiva di € 10.354,96 sui fondi impegnati con i provvedimenti elencati in capo a ciascuna fattura, così come dettagliato nella proposta di liquidazione citata al precedente punto 1);
3. di procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei fornitori indicati nella proposta di liquidazione;
4. di accertare ed autorizzare l'emissione delle reversali per il reincasso della somma complessiva di € 1.819,87 relativamente alle quote di IVA oggetto di fatturazione a decorrere dal 1/1/2015 di cui al precedente punto 1, al codice categoria 901009010100 del Bilancio 2015-2016-2017 annualità 2016, corrispondente al codice categoria 901009010100 del Bilancio 2015 "Altre ritenute" (Cap . 9980/0) - *"IVA da scissione pagamenti – spese di funzionamento"* - Piano Finanziario E 9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment);
5. di impegnare € 1.819,87 al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2015-2016-2017 annualità 2016, corrispondente al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2015 "Uscite per partite di giro" (Cap . 4680/0) - *"IVA da scissione pagamenti – spese di funzionamento"* - Piano Finanziario U 7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile (split payment);
6. di rinviare all'atto del versamento dell'imposta all'Erario, l'emissione del correlato mandato di pagamento relativo alla somma impegnata al punto 5).

Motivazione

È possibile procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture di cui all'allegata proposta n. 21 del 15/04/2016 in quanto:

- a) è stato verificato che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, risultando formalmente e sostanzialmente corretti;
- b) le prestazioni eseguite/le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi/qualitativi e ai termini e alle condizioni pattuite;
- c) l'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o condizioni.

Le somme oggetto di liquidazione sono imputabili sui fondi impegnati con i provvedimenti elencati in capo a ciascuna fattura, così come dettagliato nella citata proposta di liquidazione.

Con riferimento all'importo relativo all'IVA, la Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b) introducendo il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici (compresa quindi l'Agenzia della mobilità piemontese) l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'Erario (Split payment).

Le predette disposizioni, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DM 23/01/2015 "L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi", mentre ai sensi del successivo articolo 4, comma 1 "il versamento dell'IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, tramite modello "F24 Enti pubblici";

In relazione a quanto sopra l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei fornitori indicati nella proposta di liquidazione, con riferimento alle fatture con data di emissione successiva al 01/01/2015, è effettuata limitatamente agli importi imponibili fatturati al netto dell'IVA.

Con riferimento all'importo corrispondente all'IVA, si procederà alla registrazione tra le partite di giro in entrata di un accertamento pari all'importo IVA da versare provvedendo contestualmente a registrare un impegno di pari importo tra le partite di giro in uscita, autorizzando l'emissione delle reversali per il reincasso delle somme corrispondenti all'IVA e rinviando l'emissione del correlato mandato all'atto del versamento dell'imposta all'Erario.

* * *

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016, trova applicazione l'art. 163 comma 3² del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Il Ministero dell'Interno con decreto del 28 ottobre 2015, come rettificato dallo stesso Ministero con decreto del 9 novembre 2015, ha differito dal 31/12/2015 al 31/03/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016.

Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 *"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a. tassativamente regolate dalla legge;*
- b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*

c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

Rientrando la spesa oggetto del presente provvedimento tra le spese correlate alle spese correnti riguardanti le partite di giro, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e tassativamente regolate dalla legge, si ritiene di poter procedere agli impegni di spesa assunti nel punto “Decisione”.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 19 aprile 2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di contabilità”.

Data 19 aprile 2016	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ La competenza ad adottare il presente atto è definita ai sensi degli artt. 107 179, 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004 e s.m.i., degli artt. 22, 23, 35 e 36 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 e s.m.i., della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 38 del 21/12/2013, con la quale l'ing. Paonessa è stato nominato direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia.

² Il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'esercizio provvisorio sia autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.